

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2006519**  
Data: **17/10/2019**

Oggetto: **certificazione unica degli autonomi in scadenza il 31-10-2019**  
Allegati: **no**

**TERMINE DI INVIO DELLA CERTIFICAZIONE UNICA DEGLI AUTONOMI IN SCADENZA  
IL PROSSIMO 31 OTTOBRE 2019**

**Gentile Associato,**

con la presente desideriamo informarLa che il prossimo 31 ottobre 2019 scade il termine per la **trasmissione delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata**. La Legge di Bilancio 2018 (in continuità con quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 8/E/2017) ha espressamente stabilito che il termine di trasmissione delle sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante modello 730 precompilato (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) **coincide con quello previsto per la presentazione del modello 770, ossia il 31.10.2019** (termine così fissato a decorrere dal 2018 sempre dalla legge di bilancio 2018). In particolare, possono beneficiare del maggior termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, le Certificazioni Uniche 2019 riguardanti, tra gli altri, i **redditi esenti**, i **redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni (compresi i compensi dei "contribuenti minimi" o dei "contribuenti forfetari"), le **provvigioni** per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 29.9.1973, n. 6006), nonché i **corrispettivi erogati dal condominio** per prestazioni relative a contratti di appalto (la cui ritenuta è prevista dall'art. 25-ter del DPR 600/1973).

**Premessa**

Al fine di acquisire i dati necessari per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, è previsto **l'obbligo di trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche all'Agenzia delle Entrate**, direttamente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, esperto contabile, ecc.).

**Osserva**

Per l'invio telematico **deve essere utilizzato il modello "ordinario" di Certificazione Unica**, che ha una struttura **e un contenuto più ampio del modello "sintetico" da consegnare al contribuente**, in funzione sostitutiva della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770).

La trasmissione telematica **deve avvenire entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**. Le Certificazioni Uniche 2019, relative al 2018 si sarebbero dovute trasmettere **all'Agenzia delle Entrate entro lo scorso 7.3.2019**. Diversamente, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possono

essere inviate **entro il termine previsto per la presentazione del modello 770 ossia 31.10.2019<sup>1</sup>** e **senza applicazione di sanzioni.**

### Osserva

Tale possibilità, già prevista dall'Agenzia delle Entrate per gli anni 2015, 2016 e 2017 (cfr. circ.19.2.2015 n. 6, § 2.9, circ. 7.7.2015 n. 26, § 14, circ. 8.4.2016 n. 12, § 8.8 e circ. 7.4.2017 n. 8, § 21.4), è stata recepita a livello normativo per effetto delle modifiche al co. 6-quinquies dell'art. 4 del DPR 322/98 apportate dall'art. 1 co. 933 della L. 205/2017.

Potranno, quindi, beneficiare del **maggior termine per la trasmissione** all'Agenzia delle Entrate, le **Certificazioni Uniche 2019 riguardanti**, tra gli altri:

- **i redditi esenti;**
- **i redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni (compresi i compensi dei "contribuenti minimi" o dei "contribuenti forfetari");
- le **provvigioni** per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari (soggette alla ritenuta di cui all'art. 25-bis del DPR 29.9.1973, n. 6006);
- **i corrispettivi erogati dal condominio** per prestazioni relative a contratti di appalto (la cui ritenuta è prevista dall'art. 25-ter del DPR 600/1973).

### Osserva

È stato sostenuto da alcuna dottrina che **il differimento al 31 ottobre del termine di trasmissione operi anche in relazione alle CU contenenti esclusivamente dati assicurativi** (ad esempio, le CU dei soci assicurati all'INAIL) **o previdenziali** in quanto anch'esse non hanno alcun impatto sulla dichiarazione precompilata. Non ostante sul punto, però, conferme ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Scadenza	Percepti interessati
<b>7 marzo 2019</b>	Termine per la <b>trasmissione della certificazione unica 2019</b> dei lavoratori dipendenti e/o <b>di coloro che comunque sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.</b>
<b>31 ottobre 2019, ovvero entro il termine di scadenza di presentazione del modello 770/2019</b>	Termine per la <b>trasmissione della certificazione unica 2019</b> per i lavoratori autonomi o comunque per coloro che <b>non</b> sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.

<sup>1</sup> Ricordiamo che la scadenza per la presentazione del modello 770 non è stata interessata dalle novità introdotte dalla Legge 28.6.2019 n. 58 di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "Decreto Crescita") che ha fissato nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione IMU. In sede di conversione in legge del "Decreto Crescita" è stato, infatti, disposto il differimento, a regime, del termine di trasmissione telematica dei modelli REDDITI e IRAP dal 30 settembre al 30 novembre (per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ovvero dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (per i soggetti IRES), nonché il differimento dal 30 giugno al 31 dicembre del termine per la presentazione della dichiarazione IMU-TASI per le variazioni intervenute nell'anno precedente.

### Sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione telematica

In caso di **omessa, tardiva o errata trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche**, è prevista l'**applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione**:

- ↳ **senza possibilità, in caso di violazioni plurime**, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- ↳ **con un massimo però di 50.000,00 euro per sostituto d'imposta**.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, **la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro**.

#### Osserva

Nei casi di **errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione** corretta, mediante la sostituzione o l'annullamento della precedente certificazione, **viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza**.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre stabilito che nel caso di:

- **scarto dell'intero file contenente le Certificazioni Uniche**, inviato entro il previsto termine, la sanzione **non si applica se il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi alla scadenza**;
- **scarto di singole Certificazioni Uniche**, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio, contenente le sole certificazioni rettificate, **entro i cinque giorni successivi alla scadenza** (non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte).

#### Osserva

L'Agenzia delle Entrate (C.M. 6/E/2015) ha, invece, affermato che **per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso**, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

**Studio Lerro - Bondavalli**